

**ALLEGATO 1**

Legge Regionale 4 gennaio 2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo" e s.m.i.

Articolo 37 "Viabilità forestale e opere connesse ai tagli boschivi"

Articolo 45 "Circolazione su strada e fuori strada".

**Procedure per il riconoscimento della viabilità forestale**

**1. PREMESSA E INQUADRAMENTO NORMATIVO**

L'articolo 37 "Viabilità forestale e opere connesse ai tagli boschivi" della L.R. 3/2014 definisce, al comma 1, la viabilità forestale nei termini di seguito esposti: "Per viabilità forestale si intende il complesso di strade forestali e di piste forestali principali, a carattere permanente, nonché di piste forestali secondarie, a carattere temporaneo, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive di cui alla presente legge e che consentono anche l'esercizio delle attività forestali, la sorveglianza, la prevenzione ed estinzione di processi di degrado e degli incendi boschivi."

La norma prevede peraltro, al comma 4, che "Entro dodici mesi decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge i comuni propongono al Servizio di cui all'articolo 6, comma 2, il riconoscimento della viabilità forestale, come definita al comma 2 del presente articolo, già esistente e a tal fine inoltrano apposita istanza corredata da tutti gli elaborati necessari a definire per ogni singolo asse le caratteristiche della stessa; il dirigente di cui all'articolo 7 concede o nega il riconoscimento richiesto entro centottanta giorni dall'inoltro della richiesta."

A mente di quanto disposto dal successivo comma 5 "Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 4 comporta l'esclusione dell'ente inadempiente da incentivi e contributi previsti dagli atti di Piano e di Programma di cui agli articoli 10 e 11 nonché da provvedimenti attuativi delle politiche comunitarie di settore."

La circolazione sulla viabilità forestale è compiutamente disciplinata dall'articolo 45 "Circolazione su strada e fuori strada" della Legge Regionale n. 3/2014. Di tale disciplina assumono particolare rilievo nell'ambito del presente documento:

- il divieto di transito di mezzi meccanici con motore a combustione interna nei boschi e nei pascoli, e quindi sulla viabilità che sugli stessi insiste (c. 1), fatta eccezione per i mezzi necessari per il pronto soccorso, la vigilanza, l'antincendio, per esigenze di studio e ricerca, i lavori forestali e agricoli, comprese le perlustrazioni preliminari, e di quelli utilizzati dai proprietari o possessori nelle forme di legge per motivi di lavoro o di accesso ai propri fondi ivi inclusi il trasporto o il transito del bestiame (c. 3);
- l'obbligo di impedire l'accesso alla viabilità di cui all'articolo 37 con opere idonee, alla cui realizzazione devono provvedere i gestori o i proprietari delle aree servite (c. 2).



- la possibilità, previa autorizzazione del comune competente per territorio nonché, nelle aree protette, dell'ente gestore dell'area stessa, di circolazione sulle strade e piste di cui all'articolo 37 e di sosta nelle aree ricomprese entro cinque metri dal ciglio delle stesse, in occasione di manifestazioni, rassegne, mostre, raduni, sagre e in altre circostanze simili a condizione che non venga arrecato disturbo alla fauna protetta o danno alle componenti naturali (c. 4);
- la necessità di individuare, in sede di proposta di riconoscimento al competente Servizio regionale, la viabilità sulla quale il Comune proponente intende autorizzare il transito per finalità di fruizione turistica, per la quale con apposito regolamento è stabilito il contingente massimo di mezzi motorizzati da autorizzare al transito, nonché i periodi dell'anno durante i quali il transito e la sosta dei mezzi stessi sono consentiti (c. 5).

Nel presente documento sono pertanto definite le modalità di presentazione delle istanze volte al riconoscimento previsto dalla norma e gli elaborati che i soggetti tenuti all'adempimento di cui al sopra richiamato articolo 37, c. 4, devono produrre in allegato alle stesse. Di tali elaborati sono altresì dettagliate le specifiche di carattere tecnico alle quali i medesimi devono uniformarsi.

## 2. OGGETTO DELLA RICHIESTA E DEFINIZIONI

La richiesta di riconoscimento deve riguardare l'intera viabilità classificabile "forestale" sulla base delle definizioni di cui all'articolo 37 della L.R. n. 3/2014 insistente entro i confini del territorio del Comune che produce l'istanza di riconoscimento.

Ai sensi del comma 2 del già richiamato articolo 37 della L.R. 3/2014, ai fini della classificazione tecnica della viabilità forestale si adottano le definizioni di seguito riportate:

- a) è definita **strada camionabile principale** la strada avente le seguenti caratteristiche: fondo con massicciata opportunamente imbrecciata e rullata, larghezza della carreggiata compresa fra 3,5 metri e 4,5 metri, pendenza media compresa fra il 3 e il 10 per cento, pendenza massima per brevi tratti 14 per cento, raggio minimo dei tornanti metri 10, con banchina a valle di larghezza minima metri 1,00 aumentabili a metri 2,00 per funzioni antincendio, cunetta a monte di sezione trapezoidale separata dalla carreggiata da banchina di larghezza di metri 0,5, piazzole di scambio di larghezza pari a quella della carreggiata e di lunghezza minima metri lineari 25;
- b) è definita **strada camionabile secondaria** la strada avente le seguenti caratteristiche: fondo con massicciata opportunamente imbrecciata e rullata, larghezza carreggiata compresa fra metri 2,5 e metri 3,5, pendenza media compresa fra il 3 e il 12 per cento, pendenza massima per brevi tratti non superiore al 18 per cento, raggio minimo dei tornanti metri 7, banchina a valle di larghezza minima pari a metri 0,5 aumentabili a metri 2,00 per funzioni antincendio, eventuale cunetta a monte di sezione trapezoidale separata dalla carreggiata da banchina di larghezza metri 0,5, piazzole di scambio di lunghezza minima metri lineari 15;



- c) è definita **strada trattorabile** la strada avente le seguenti caratteristiche: fondo con massicciata opportunamente imbrecciata e rullata, larghezza carreggiata fino a metri 2,5; pendenza media compresa fra il 3 e il 14 per cento, pendenza massima per brevi tratti non superiore al 25 per cento, raggio minimo dei tornanti metri 5, banchina a valle di larghezza minima pari a metri 0,5 aumentabili a metri 1,00 per funzioni antincendio, eventuale cunetta a monte di sezione trapezoidale separata dalla carreggiata da banchina di larghezza metri 0,5; piazzole di scambio di lunghezza minima metri lineari 10;
- d) è definita **pista camionabile** la pista avente le seguenti caratteristiche: fondo naturale eventualmente migliorato nei tratti più difficili, larghezza minima metri 4 e prevalente metri 5, pendenza media 5-10 per cento, pendenza massima per brevi tratti 15 per cento, con eventuali opere di presidio e scolo delle acque;
- e) è definita **pista trattorabile principale** la pista avente le seguenti caratteristiche: fondo naturale eventualmente migliorato nei tratti più difficili, larghezza minima metri 3 e prevalente metri 4, pendenza media 5-15 per cento, pendenza massima per brevi tratti 30 per cento, con eventuali opere di presidio e scolo delle acque;
- f) è definita **pista trattorabile secondaria** la pista avente le seguenti caratteristiche: fondo naturale, larghezza minima metri 3 e prevalente metri 4, pendenza media inferiore al 20 per cento e pendenza massima per brevi tratti 35 per cento, con eventuali opere di presidio e scolo delle acque
- g) è definito **sentiero o mulattiera** un tracciato di larghezza massima pari a metri lineari 1,00 non percorribile da automezzi o trattori, transitabile a piedi o con animali da soma.

### 3. MODALITÀ DI INOLTRO DELLA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO

La richiesta di riconoscimento deve essere inoltrata utilizzando il Modello allegato al presente documento, corredato da tutta la documentazione di seguito definita, al Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso efficiente delle Risorse, via Salaria Antica Est n. 27 – L'AQUILA, all'indirizzo PEC [dpd021@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd021@pec.regione.abruzzo.it).

Alla richiesta inoltrata via PEC può far seguito l'invio degli elaborati in formato cartaceo qualora i medesimi abbiano caratteristiche tali da impedirne la digitalizzazione; in tal caso la fattispecie deve essere dichiarata nell'istanza di riconoscimento inoltrata via PEC.

### 4. DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione tecnica è costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Cartografia.

Detti elaborati sono redatti sulla base dei dati raccolti nell'ambito di appositi rilievi di campagna e sottoscritti da tecnico abilitato secondo le vigenti normative in materia.



professioni. In essi devono essere compiutamente definiti tutti gli elementi costituenti la viabilità forestale presente sull'intero territorio comunale.

Ai fini della catalogazione e del successivo rilevamento ogni elemento viario (percorso) sarà ove necessario frazionato in segmenti (tratte) in modo tale che ciascuna tratta abbia caratteristiche omogenee sia per la "classificazione tecnica" sia per la "manutenzione e miglioramenti previsti".

Ogni elemento costituente la viabilità (percorso) è descritto e rappresentato con una propria denominazione e con un numero arabo progressivo (1, 2, 3, 4, 5, ..., n). La denominazione è costituita dal punto di partenza (a valle) e dal punto di arrivo (a monte).

Le diverse tratte costituenti il percorso sono identificate dal numero del percorso stesso seguito da una lettera minuscola dell'alfabeto; il codice univoco così formato (1/a, 1/b, ecc.) distingue le diverse tratte dell'asse viario aventi caratteristiche omogenee per classificazione tecnica attuale.

Esempio:

N° Percorso	Denominazione Percorso	Tratta	Classificazione tecnica
1	da X ( <i>toponimo o località di partenza</i> )	1/a	Pista trattorabile principale
	a Y ( <i>toponimo o località di arrivo</i> )	1/b	Pista camionabile

#### A. Relazione tecnica

La Relazione si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale.

##### Parte Generale

- a) Inquadramento amministrativo.
- b) Descrizione delle operazioni e dei rilievi effettuati per il censimento della rete viaria forestale.

##### Parte Speciale.

- a) Descrizione generale della viabilità forestale esistente, delle tecniche di utilizzazione e esbosco attuate, delle possibilità di potenziamento delle infrastrutture di interesse forestale e di quelle turistico-ricreative o comunque a finalità extra-produttive.
- b) Catalogazione della rete viaria forestale. Per ogni percorso o tratta devono essere rilevati e riportati i seguenti parametri:
  - Numero e denominazione del percorso
  - Coordinate Punto di partenza (a valle)
  - Coordinate Punto di arrivo (a monte)
  - Classificazione tecnica. La tipologia di appartenenza della singola tratta è attribuita sulla base delle misurazioni condotte sul terreno in relazione alle seguenti caratteristiche:



- larghezza minima;
- larghezza prevalente;
- raggio minimo curve;
- fondo (naturale, migliorato, ecc.);
- pendenza media;
- pendenza massima;
- contropendenza;
- banchine e cunette e loro caratteristiche (misure, sezione, ecc.);
- piazzole di scambio (numero, dimensioni, localizzazione). Le piazzole devono essere rilevate e riportate in cartografia.
- accesso (libero, regolamentato, con sbarra, da regolamentare);
- transitabilità (buona, scarsa, pessima).

c) Individuazione dei segmenti (tratte) della rete viaria utilizzabili per finalità di carattere turistico-ricreativo ai sensi dell'articolo 45, commi 4 e 5. Per ogni tratta per la quale è prevista la possibilità di autorizzazione per finalità di carattere turistico-ricreativo devono essere compiutamente riportate le motivazioni per le quali tale scelta è effettuata nonché seguenti parametri:

- Numero e denominazione del percorso del quale la tratta fa parte;
- Punto di inizio (a valle);
- Punto di fine (a monte);
- Aree nelle quali è consentita la sosta, con particolare riferimento a quelle dove la medesima è consentita anche nelle aree ricomprese entro un massimo di cinque metri lineari dal ciglio delle strade.

#### B. Carta della viabilità forestale

La carta della viabilità deve essere prodotta su base carta topografica in scala 1:10.000.

In essa deve essere riportata la rete viabile rilevata, evidenziando mediante apposito grafismo e relativa legenda (si veda l'esempio sotto riportato) i singoli percorsi e le eventuali diverse tratte delle quali gli stessi si compongono, riportando i numeri e le lettere che identificano i percorsi e le tratte per tutti i tracciati di interesse.

Particolare attenzione dovrà essere data alla possibilità di individuare con facilità i tratti nei quali è consentito il transito e la sosta per finalità di carattere turistico-ricreativo ai sensi dell'art. 45, c. 4 e 5, della L.R. 3/2014.

La legenda deve consentire di risalire alla denominazione del percorso e alla tipologia cui lo stesso appartiene, secondo quanto già specificato per la Relazione tecnica.



Esempio di legenda

**REGIONE ABRUZZO**  
 Comune di \_\_\_\_\_  
 Provincia di \_\_\_\_\_

**CARTA DELLA VIABILITÀ FORESTALE**  
*(L.R. 3/2014 e s.m.i. artt. 37 e 45)*

LEGENDA	
	Strada camionabile principale
	Strada camionabile secondaria
	Strada trattorabile
	Pista camionabile
	Pista trattorabile principale
	Pista trattorabile secondaria
	Sentiero o mulattiera
	Punto di partenza percorso
	Punto di arrivo percorso
I/n	Codice identificativo percorso/tratta
	Confine amministrativo comunale
	Confine amministrativo regionale

**5. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**A. Bozza di Regolamento**

Qualora il Comune proponente intenda avvalersi della possibilità di cui all'articolo 45, c. 4, ossia autorizzare la circolazione sulle strade e piste di cui all'articolo 37 in occasione di manifestazioni, rassegne, mostre, raduni, sagre e in altre circostanze simili, la richiesta di autorizzazione deve essere corredata da una bozza del regolamento nel quale, ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 5, è stabilito il contingente massimo di mezzi motorizzati da autorizzare al transito e i periodi dell'anno (data di apertura e data di chiusura) durante i quali il transito e la sosta dei mezzi sono consentiti per finalità di fruizione turistica.



Spazio Riservato all'Ufficio per protocollo

Alla REGIONE ABRUZZO - Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso efficiente delle Risorse

Via Salaria Antica Est, 27 – L'AQUILA  
PEC dpd021@pec.regione.abruzzo.it

**OGGETTO** L.R. 4 gennaio 2014 n. 3 e s.m.i., articoli 37 e 45  
Richiesta di riconoscimento della viabilità forestale

Il/la sottoscritt\_\_\_\_\_ nat\_ il \_\_/\_\_/\_\_  
a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) e residente in \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_) in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_  
e-mail o PEC \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_ dell'ENTE:

Denominazione Ente			
Con sede in		Indirizzo	
C.F. o P.IVA			
Telefono		FAX	
PEC			

**CHIEDE**

a codesto Spett.le Servizio il riconoscimento della viabilità forestale ai sensi di quanto disposto dalla Legge Regionale 4 gennaio 2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo", Artt. 37 "Viabilità forestale e opere connesse ai tagli boschivi" e 45 "Circolazione su strada e fuori strada".

**Allega alla presente:**

1. Relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato alla professione, in formato \_\_\_\_\_;
2. Cartografia in scala 1:10.000 in formato \_\_\_\_\_
3. Bozza di Regolamento
4. \_\_\_\_\_

La documentazione sopra elencata è stata inviata anche in formato cartaceo.

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

**IL RICHIEDENTE**  
\_\_\_\_\_  
Firma per esteso

N.B.: Allegare copia semplice di un documento di identità in corso di validità

